

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 20/02/2020

### FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.411,09, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni ed oneri assicurativi, oltre interessi legali dall'estinzione al soddisfo.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) l'avvenuta retrocessione in sede di conteggio estintivo di tutti i costi c.d. recurring; 2)

di aver provveduto a rimborsare le spese d'istruttoria, secondo il criterio del pro rata temporis, per un ammontare di € 320,00 (somma comprensiva delle spese di presentazione del ricorso ABF); 3) in merito alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, che l'Istituto ha già provveduto a rimborsare all'odierno ricorrente, in data 06/06/2018, l'importo di € 125,54, a mezzo di assegno di traenza, inviato mediante raccomandata presso la residenza del medesimo e regolarmente incassato in data 15/06/2018; che il relativo importo è stato determinato sulla base dei criteri di calcolo indicati nel Fascicolo Informativo debitamente consegnato al ricorrente, come da attestazione riportata nella richiesta di adesione alla polizza collettiva n.\*\*68 acclusa in atti; che il criterio di calcolo utilizzato dalla Compagnia assicurativa deve ritenersi preminente e prevalente rispetto a qualsivoglia differente principio.

Chiedeva pertanto al Collegio di respingere il ricorso o dichiarare la cessazione della materia del contendere.

## DIRITTO

1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto",include o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019,ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 17/04/2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo e della quietanza liberatoria.

Nella fattispecie, il Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati: commissioni intermediario del credito, per € 232,95; commissioni finanziarie, per € 524,40.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocedibilità dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: € 300,00, a titolo di commissioni di istruttoria; € 125,28, a titolo di commissioni finanziarie; € 447,67, a titolo di commissioni finanziarie; € 124,56, a titolo di costo del servizio "ente previdenziale".

A fronte delle superiori voci di costo, risulta l'avvenuta retrocessione in sede di conteggio estintivo della somma di € 126,29 (in misura maggiore a quella dovuta), a titolo di costo del servizio "ente previdenziale" e di € 573,12, a titolo di commissioni di gestione pratica.

Non risulta, invece, la prova dell'avvenuta retrocessione della somma di € 320,00, così come dedotto dall'intermediario, a titolo di commissioni d'istruttoria e rimborso delle spese di ricorso.

Quanto agli oneri assicurativi, l'intermediario deduce di aver già rimborsato l'importo di € 125,54, calcolato sulla base dei criteri di calcolo indicati nel Fascicolo Informativo debitamente consegnato al ricorrente.

Tale dichiarazione non è stata specificamente contestata da parte del ricorrente.

Tale somma, però, non risulta congrua dal momento che né nel contratto di finanziamento né nel Modulo di Adesione viene esplicitato il criterio di rimborso alternativo al pro rata, di cui pertanto non risulta provata la conoscibilità ex ante; pertanto, la quota da retrocedere sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis (€ 223,66), al netto di quanto già riconosciuto (€ 125,54).

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la complessiva somma di € 1.153,57, al netto di quanto già eventualmente retrocesso, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.153,57, al netto di quanto eventualmente già rimborsato, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 4164 del 10 marzo 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI